

STUDIO LEGALE

Avv. Annalisa Ladisa

BARI – Via Argiro, 135

Tel. 080.8965900 - Fax 080.2226603

avv.annalisaladisa@pecstudio.it

TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO

RICORSO ex art. 700 c.p.c.

per la profissa **Patrizia Boccuto** (c.f. **BCCPRZ59A58A662Y**), nata a Bari il 18/01/1959, rappresentata e difesa in virtù di mandato in allegato al presente atto ai sensi dell'art.83, III comma, c.p.c. e art.10 DPR 123/2011, dall'Avv. Annalisa LADISA (c.f. **LDSNLS81S53A662U**), ed elettivamente domiciliata in Bari alla Via Argiro 135 (e con numero di fax 080.2226603; indirizzo pec: avv.annalisaladisa@pecstudio.it, cui inviare gli avvisi ex art. 134 c.p.c. novellato), espone quanto segue.

Premesso che:

- La ricorrente Patrizia Boccuto, è abilitata per l'insegnamento di educazione artistica A028, ed è attualmente in servizio presso l'I.I.S.S. GIOVANNI XXIII di Binetto (BA);
- la stessa assunta a tempo indeterminato in data 26/11/2015 (con decorrenza giuridica in data 01.09.2015) per un posto di insegnamento in educazione artistica - A028 (doc. n. 01) ;
- ha partecipato alle operazioni di mobilità in ambito nazionale su posto comune, come previsto dalla Legge 107/2015 e dal CCNI sulla mobilità scuola dell'8/4/2016, per ottenere la sede definitiva su una scuola ovvero in un "Ambito" territoriale ricomprendente più scuole sullo stesso Comune ovvero su Comuni diversi inseriti in tale "Ambito";
- ha presentato la relativa istanza e, in considerazione delle proprie esperienze professionali didattiche formative e titoli di servizio, le sono stati attribuiti 22 punti, secondo le tabelle annesse a tale norma;
- in data 04/08/2016, il MIUR ha disposto l'assegnazione di sede in ambito nazionale e ciascun Ufficio scolastico periferico ha pubblicato il relativo Decreto con il Bollettino contenente i docenti assegnati al proprio territorio provinciale con i relativi punteggi attribuiti e che per la provincia di Bari riporta il Prot. n. 3899/3 del 04/08/2016;
- dall'esame di tale atto si evince che la ricorrente non risulta inclusa e per di più nell'assegnazione del 1° ambito richiesto, ossia Puglia Ambito 2, si è vista superare



STUDIO LEGALE

Avv. Annalisa Ladisa

BARI – Via Argiro, 135

Tel. 080.8965900 - Fax 080.2226603

avv.annalisaladisa@pecstudio.it

nonostante il suo punteggio base sia pari a 22 e quello relativo al comune inserito nell'ambito predetto risulta pari a 28, da vari docenti con punteggio inferiore al suo;

-di contro la stessa ha ottenuto l'Ambito Lazio 0016, peraltro non richiesto, con punti 22;

-in data 05/08/2016 ritenendo di dover evidenziare tale anomalia, ha presentato il "Ricorso amministrativo" (pubblicato da UST. Bari con Prot. n.3899/3 del 04/08/2016) al Dirigente USR Puglia A. T. Bari, e per conoscenza al Dirigente USR Lazio e all'Ufficio VI A. T. Roma, spiegando le seguenti motivazioni:

"La sottoscritta Patrizia Boccuto, nata a Bari il 18/01/1959, docente di scuola Sc.2^a I.Gr. Cl. Conc. A028, concorrente al trasferimento in oggetto, si è vista superare nell'assegnazione del 1° ambito richiesto, ossia Puglia Ambito 2, nonostante il suo punteggio base sia pari a 22 e quello relativo al comune inserito nell'ambito predetto risulta pari a 28. La stessa ha ottenuto l'Ambito Lazio 0016, peraltro non richiesto con punti 22.

Infatti dal Bollettino dei movimenti pubblicato con Decreto n. Prot. n. 3899/3 del 04/08/2016 valido per l'a.s. 2016/2017, nel quale la scrivente non risulta inclusa, risultano aver ottenuto il 1° ambito richiesto, ossia Puglia Ambito 2, ben 5 docenti con punteggio inferiore, anche essi appartenenti alla stessa fase C Assegnazione in ambito nazionale. In particolare:

Buono Gemma con punti 12

Lopane Marianna con punti 7

Altieri Serena con punti 10

Lovascio Cosmo Damiano con punti 15

Vitale Maria con punti 23

Pertanto con la pubblicazione di tali movimenti si è vista inopinatamente e irragionevolmente sorpassare da concorrenti aventi punteggio e quindi minor merito del suo.

Inoltre e per ulteriore evidenza della irragionevolezza e manifesta illogicità del risultato di tali movimenti, si evince che molti altri docenti con punteggi inferiori hanno ottenuto gli ambiti richiesti subito dopo quello predetto ossia il 2 e in particolare nell'ambito 3 altri 2 docenti e così per gli altri ambiti es. 1, 8 ecc..

Tanto premesso e in considerazione della "definitività della mobilità" in oggetto (modificabile però per mero errore materiale)

RICORRE

avverso tale mancata assegnazione sede/ambito richiesto mobilità nazionale Sc.2^a I. Gr. Pubblicato da UST. Bari con Prot. n.3899/3 del 04/08/2016 per illegittimità relativa a: violazione di legge; irragionevolezza e illogicità manifesta. Tanto, anche in considerazione



STUDIO LEGALE

Avv. Annalisa Ladisa
BARI – Via Argiro, 135
Tel. 080.8965900 - Fax 080.2226603
avv.annalisaladisa@pecstudio.it

della palese discriminazione con gli altri docenti che con minor merito e punteggio hanno ottenuto le sedi spettanti alla scrivente.

Per tutto quanto esposto e considerato

CHIEDE

l'immediato ripristino del diritto leso relativo alla mancata assegnazione del posto dovutogli.

In caso contrario, se entro sette giorni non vedrà riconosciuto tale suo diritto, si vedrà costretta a tutelare i propri diritti dinanzi all'autorità competente";

- In data 11/08/2016, non avendo ricevuto alcun riscontro e, in considerazione dell'approssimarsi dell'inizio del nuovo anno scolastico (A. S.) previsto al 01/9/2016 ha presentato il seguente seguito "Ricorso amministrativo" e Tentativo di Conciliazione ex artt. 135 e ss. CCNL 29/11/2007, reiterando le seguenti motivazioni:

"La sottoscritta Patrizia Boccuto, nata a Bari il 18/01/1959, docente di scuola Sc.2^ I.Gr. Cl. Conc. A028, tel. 3387920123, mail patrizia.boccuto@libero.it concorrente al trasferimento in oggetto, si è vista superare nell'assegnazione del 1° ambito richiesto, ossia Puglia Ambito 2, nonostante il suo punteggio base sia pari a 22 e quello relativo al comune inserito nell'ambito predetto risulta pari a 28. La stessa ha ottenuto l'Ambito Lazio 0016, peraltro non richiesto con punti 22 Premette che:

Dal Bollettino dei movimenti pubblicato con Decreto n. Prot. n. 3899/3 del 04/08/2016 valido per l'a.s. 2016/2017, nel quale la scrivente non risulta inclusa, risultano aver ottenuto il 1° ambito richiesto, ossia Puglia Ambito 2, ben 5 docenti con punteggio inferiore, anche essi appartenenti alla stessa fase C Assegnazione in ambito nazionale. In particolare:

Buono Gemma con punti 12

Lopane Marianna con punti 7

Altieri Serena con punti 10

Lovascio Cosmo Damiano con punti 15

Vitale Maria con punti 23

Inoltre e per ulteriore evidenza della irragionevolezza e manifesta illogicità del risultato di tali movimenti, si evince che molti altri docenti con punteggi inferiori hanno ottenuto gli ambiti richiesti subito dopo quello predetto ossia il 2 e in particolare nell'ambito 3 altri 2 docenti

Romanelli con punti 22

Chiapperini 21

e così per gli altri ambiti 1

(6 docenti) Scillimati con punti 9 De Gennaro 18; Notarnicola 3; Santo 21, Maffei 21, ANTHI

4

Ambito 8 (9 docenti) :



STUDIO LEGALE

Avv. Annalisa Ladisa
BARI – Via Argiro, 135
Tel. 080.8965900 - Fax 080.2226603
avv.annalisaladisa@pecstudio.it

Placida 14, Cariatì 17, Fazio 3, Maccari 24, Severino 9, Palmitessa 15, Mazzullo 24, Piccirilli 12, Quattrocchi 9

'Altresì nell'Ambito 9 risultano essere stati assegnati 5 docenti con punteggi inferiore al suo.

- Che ha presentato Ricorso in data 05/08/2016 e nello specifico ha dimostrato che alcuni docenti l'avevano illegittimamente preceduti, come sopra evidenziato.

Pertanto con la pubblicazione di tali movimenti si è vista inopinatamente e irragionevolmente sorpassare da concorrenti aventi punteggio inferiore e quindi minor merito del suo. Tanto in tutta evidenza della irragionevolezza e manifesta illogicità del risultato di tali movimenti.

Tanto premesso e in considerazione della "definitività della mobilità" in oggetto (modificabile però per mero errore materiale)

CHIEDE

in autotutela la modifica di tale mancata assegnazione sede/ambito richiesto con la mobilità nazionale pubblicata da UST Bari con Prot. n.3899/3 del 04/8/2016 per illegittimità relativa a: violazione di legge; irragionevolezza e illogicità manifesta oltre che in considerazione della palese discriminazione con gli altri docenti che con minor merito e punteggio hanno ottenuto le sedi spettanti alla scrivente.

Tutto quanto esposto e considerato, ai fini dell'immediato ripristino del diritto lesa relativo alla mancata assegnazione del posto dovutole.

Tanto premesso, con la presente CHIEDE che venga disposta la rettifica in autotutela entro sette giorni, ovvero venga disposto il Tentativo di Conciliazione in oggetto entro lo stesso termine per l'immediata rettifica dell'ambito/sede assegnato";

- alla luce del mancato accoglimento delle istanze sopra esposte per il silenzio ed inadempimento degli Uffici del MIUR, la sig.ra Boccuto si vede costretta a proporre ricorso dinanzi l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito per i seguenti motivi

FATTO E DIRITTO

A. IN VIA PRELIMINARE

A.1 Sulla giurisdizione del giudice del lavoro

In via preliminare, appare opportuno precisare che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Infatti, l'oggetto della presente controversia riguarda l'attribuzione della sede di servizio definitiva a seguito e successiva alla sottoscrizione del contratto di lavoro all'atto dell'assunzione come si evince dallo stesso contratto all'uopo stipulato.

In sostanza può essere paragonata all'assegnazione del "posto di lavoro" nel settore



STUDIO LEGALE

Avv. Annalisa Ladisa
BARI – Via Argiro, 135
Tel. 080.8965900 - Fax 080.2226603
avv.annalisaladisa@pecstudio.it

privato che il datore di lavoro stabilisce con il lavoratore.

Infatti il contratto sottoscritto dalla ricorrente descrive il tipo di rapporto di lavoro e le norme che lo regolano, in esso richiamate già nella premessa ossia l'art. 25 del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola.

Come si desume agevolmente trattasi di un contratto (sia pure per “accettazione”) che stabilisce le uniche regole applicabili riportate dal vigente CCNL del Comparto scuola; pertanto non può che trattarsi di un diritto soggettivo perchè il contratto ad oggi è in pieno svolgimento e la sua regolamentazione è stabilita esclusivamente dal vigente CCNL del Comparto scuola anche per la mobilità (trattasi di semplice trasferimento dal posto di sostegno alla disciplina) per coloro che ne hanno i titoli e le abilitazioni.

Anche il D. Lgs 165/01 demanda alla contrattualizzazione la mobilità interna ed esterna ai comparti del pubblico impiego.

Per di più esiste un consolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato, operante ante stipula del contratto di lavoro del personale della scuola (quindi ancora nella fase preliminare di individuazione del contraente) secondo il quale, anche per quanto attiene alle graduatorie relative ai concorsi per soli titoli ed in particolare a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di “diritto soggettivo” poiché concerne una “richiesta” (all’inserimento in graduatoria) i cui “fatti costitutivi” corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge. Anche la prerogativa di inserimento nella seppur avulsa graduatoria dell’insieme dei titoli per ottenere il trasferimento sia nella sede auspicata sia sulla disciplina prescelta (ovvero su entrambe le richieste avanzate) rappresentano una posizione di “diritto soggettivo” a veder riconosciuto il possesso di un valido requisito previsto dalla legge.

A tal fine, con un recente revirement giurisprudenziale, il Consiglio di Stato con alcune sentenze (Consiglio di Stato, sezione VI, 12 marzo 2012, n. 1406 e 2 aprile 2012, n. 1953) ha osservato che non appare sussistere la giurisdizione del giudice ordinario quando ad oggetto dell’impugnativa sia la stessa “regola ordinatoria posta a presidio dell’ingresso in graduatoria.” (C. Stato, VI, n. 1406/2012: principio affermato



STUDIO LEGALE

Avv. Annalisa Ladisa
BARI – Via Argiro, 135
Tel. 080.8965900 - Fax 080.2226603
avv.annalisaladisa@pecstudio.it

per l'impugnazione in primo grado del decreto ministeriale n. 62 del 13 luglio 2011 recante norme per l'integrazione ed aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto).

Riprendendo quindi la distinzione tra atti di macro-organizzazione ed atti di micro-organizzazione, poi maggiormente approfondita, seppure sempre stringatamente, nella sentenza n. 1953 del 2012, viene infatti chiarita *“la riconducibilità della controversia a questioni del tutto diverse dal mero scorrimento di una graduatoria, essendo contestati i criteri di auto-organizzazione, in base ai quali l'Amministrazione ha individuato i requisiti per l'iscrizione alla medesima: requisiti, la cui individuazione implica esercizio di discrezionalità tecnica, con contrapposte situazioni di interesse legittimo dei diretti interessati.”*.

Pertanto, il provvedimento di esclusione dalla graduatoria, a fronte del quale la prospettazione di parte ricorrente è proprio la lesione di un diritto soggettivo all'inserimento, è attratta dalla giurisdizione del Giudice Ordinario competente a conoscere le questioni inerenti alle graduatorie ad esaurimento.

Peraltro, i più recenti orientamenti senza alcuna distinzione tra impugnazione degli atti di macro-organizzazione o dei provvedimenti di esclusione, affermano tout court che *“sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola – come quella in questione – sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione e tenuto anche conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto”* (cfr. TAR Lazio – SEZ. III, 3 giugno 2014, n. 5875 e 17.04.2014, n. 4202; TAR LOMBARDIA – SEZ. III, 13.03.2014, n. 629; TAR EMILIA-ROMAGNA, PARMA, SEZ. I, 15.01.2015 n. 15; Cassazione, SS.UU. 13.02.2008, n. 3399; CdS Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11).

Per completezza, si allegano altre pronunce espresse in merito:

- Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5794 del 24.11.2014 *“In presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento per insegnanti, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, con la conseguenza*



STUDIO LEGALE

Avv. Annalisa Ladisa
BARI – Via Argiro, 135
Tel. 080.8965900 - Fax 080.2226603
avv.annalisaladisa@pecstudio.it

- che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali”(Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. III-bis, 23 aprile 2014, n. 4414);
- Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione in data 8 febbraio 2011, n. 3032 su regolamento preventivo di giurisdizione proposto all'interno del ricorso instato dinanzi al TAR Lazio da una pluralità di soggetti ai fini dell'annullamento del D.M. 42 del 2009 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento; e la decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 12 luglio 2011, n. 11 pronunciata nell'ambito del ricorso che aveva dato origine alla sentenza della sezione n. 5689 del 2009, dichiarativa del difetto di giurisdizione del TAR. In queste pronunce la Cassazione ripropone la sentenza n. 3399 del 2008 e che cioè “La giurisdizione amministrativa, invocata dagli attuali controricorrenti nel giudizio dinanzi al TAR Lazio, si applica – ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, – solo alle controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione ed è pertanto limitata (cfr. Cass. S.U. 13 febbraio 2008 n. 3399) a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i “vincitori”, rappresenta l'atto terminale del procedimento.”, mentre non è tale “la controversia avente ad oggetto la possibilità, o meno, di modificare determinate graduatorie ad esaurimento mediante l'inserimento di altri docenti già iscritti in altre graduatorie ad esaurimento” e che “riguarda, in sostanza, l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria con precedenza rispetto ad altri docenti.”.
 - Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756 del 23.7.2014 “In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a



STUDIO LEGALE

Avv. Annalisa Ladisa

BARI – Via Argiro, 135

Tel. 080.8965900 - Fax 080.2226603

avv.annalisaladisa@pecstudio.it

legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l' art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. (Regola giurisdizione)";

- TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, n. 4337 del 19.4.2014 “Non è ricompresa nella nozione di concorso ai sensi dell'art. 63, c. 4, D.Lgs. 165/2001 la fattispecie, delineata in materia scolastica dall' art. 401 D.Lgs. 297/1994, caratterizzata dall'inserimento in apposite graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) dei docenti che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi), la quale è preordinata al conferimento delle cattedre che si rendono mano a mano disponibili; infatti l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione, colloca le procedure così articolate fuori dall'ambito concorsuale, ricomprendendole tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario sulle controversie concernenti l'inserimento e la collocazione in graduatoria degli insegnanti che aspirano all'assunzione";
- Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5953 del 11.12.2013 “Esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella del giudice ordinario, le controversie aventi ad oggetto il corretto inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il conferimento d'incarichi a tempo determinato ed indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (personale ATA). Al di là del petitum formale, infatti, la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'Amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi, né si verte in materia di procedure concorsuali (riforma T.A.R. Lazio Roma, Sezione III bis, n. 5376/2013)”.

Premesso quanto sopra, occorre altresì precisare che, con il presente ricorso viene chiesto il prescritto rispetto del CCNI sulla mobilità.



STUDIO LEGALE

Avv. Annalisa Ladisa
BARI – Via Argiro, 135
Tel. 080.8965900 - Fax 080.2226603
avv.annalisaladisa@pecstudio.it

A.2 Sulla competenza territoriale

Per mero scrupolo difensivo, si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale è territorialmente competente per la causa de qua, in quanto Bari è la sede di effettivo servizio dell'odierna ricorrente, giusto l'art. 413 co. 5 c.p.c. che individua quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni *“il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.

Si cita a tal proposito la sentenza Cass. Civ., sez. lav., n. 21562 del 15.10.2007 laddove chiarisce che per *“ufficio al quale il dipendente è addetto”* deve intendersi *“la sede di effettivo servizio e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni”* e ciò al fine, aggiunge la sentenza Cass. Civ., sez. lav., n. 15344 dello 07.08.2004, di *“garantire il minor disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria”*.

B. FUMUS BONI IURIS

Una volta in ruolo, equità sostanziale, imporrebbe, ai sensi dell'art. 4 della Carta Costituzionale, che il docente fosse libero di scegliere la sede di servizio ove essere adibito.

La legge, difatti, permette, nell'ambito delle operazioni di mobilità annuali, il movimento sull'area disciplinare che comprende la classe di concorso di titolarità (trasferimento) o la classe di concorso richiesta (passaggio).

Movimenti che hanno luogo a domanda, annualmente e con effetto dall'anno scolastico successivo (cfr. art. 462 co. D. Lgs. 297/1994).

Nel caso di specie, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ambito Territoriale per la Provincia di Bari ha operato come se tali disposizioni non esistessero .

Tale comportamento si appalesa illegittimo, nonché affetto da irragionevolezza ed illogicità manifesta, lesivo della dignità e della personalità del lavoratore, contra legem e destituito di qual si voglia fondamento, fattuale e giuridico.

Tanto si deduce per diverse ragioni: 1) è privo di qualunque motivazione, con conseguente nullità dello stesso per violazione della norma predetta e dell'art. 3 della L. 241/90; 2) è procedimentalmente viziato, con conseguente annullabilità dello stesso sempre per mancanza di motivazione, oltre che per eccesso di potere, per



STUDIO LEGALE

Avv. Annalisa Ladisa
BARI – Via Argiro, 135
Tel. 080.8965900 - Fax 080.2226603
avv.annalisaladisa@pecstudio.it

illogicità manifesta ed irragionevolezza, con riguardo ai tempi ed alle modalità della sua adozione; 3) poiché è atto palesemente illegittimo, è in re ipsa lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, nonché direttamente dannoso della dignità e della personalità della Prof.ssa Boccuto come individuo e come lavoratrice.

Orbene, passando all'analisi del provvedimento, non potrà negarsi che lo stesso difetta in toto dei presupposti fattuali e giuridici a fondamento dello stesso, oltre che di qual si voglia concreta motivazione che ne legittimi l'emanazione, giammai secondo l'iter procedimentale ex lege, sia sotto il profilo della correttezza giuridica sia della coerenza logico-formale, mancando delle argomentazioni del ragionamento decisorio indispensabili volte alla valutazione degli interessi giuridicamente apprezzabili per l'adozione di tale atto lesivo del ricorrente.

Il provvedimento, a ben vedere, non solo non indica in alcun modo quale sia la necessità del trasferimento in una sede tanto disagiata e non richiesta, ma non indica nemmeno de relato la fattispecie normativamente prevista quale presupposto della stessa. Meno che mai offre traccia di motivazione a sostanziare la decisione arbitrariamente adottata in violazione del vigente CCNL Scuola e del suddetto CCNI per irragionevolezza e illogicità manifesta nonché per palese discriminazione con gli altri docenti che con minor punteggio hanno ottenuto le sedi spettanti alla ricorrente come evidenziato sia nel ricorso amministrativo sia nel tentativo di conciliazione presentati e sopra riportati. Pertanto risultano aver superato la ricorrente per aver ottenuto il 1° ambito richiesto, ossia Puglia Ambito 2, ben 5 docenti con punteggio inferiore, anche essi appartenenti alla stessa fase C Assegnazione in ambito nazionale.

In particolare:

Buono Gemma	con punti 12
Lopane Marianna	con punti 7
Altieri Serena	con punti 10
Lovascio Cosmo Damiano	con punti 15
Vitale Maria	con punti 23

Inoltre e per ulteriore evidenza della irragionevolezza e manifesta illogicità del risultato di tali movimenti, si evince che molti altri docenti con punteggi inferiori hanno ottenuto gli ambiti richiesti subito dopo quello predetto ossia il 2 e in particolare nell'ambito 3 altri 2 docenti:



STUDIO LEGALE

Avv. Annalisa Ladisa
BARI – Via Argiro, 135
Tel. 080.8965900 - Fax 080.2226603
avv.annalisladisa@pecstudio.it

Romanelli con punti 22 , Chiapperini 21

e così per gli altri ambiti Uno: (6 docenti) Scillimati con punti 9, De Gennaro 18; Notarnicola 3; Santo 21, Maffei 21, ANTHI 4;

Ambito 8 (9 docenti) : Placida 14, Cariati 17, Fazio 3, Maccari 24, Severino 9, Palmitessa 15, Mazzullo 24, Piccirilli 12, Quattrocchi 9;

Altresì nell'Ambito 9 risultano essere stati assegnati 6 docenti con punteggi inferiore al suo e precisamente: Daluisio punti 18, Scorza punti 17, Faragasso punti 14, Dipace punti 9, Casaletto punti 6, Galati punti 28, ma nato nel 1962 e quindi anagraficamente più giovane della ricorrente.

Ed ancora nell'Ambito 7: Rezzi con punti 25.

Tanto in spregio alle norme costituzionali, al D. L.vo 297/94, art. 462, nonché a quelle contrattuali (CCNL e CCNI).

Ed infatti la contrattazione collettiva deve avere il ruolo di maggior favore per il lavoratore non di restrizione dei diritti già garantiti dalla norma in modo generale e onnicomprensivi sulla mobilità intesa come trasferimento.

Il CCNL Scuola prevede:

“ART.10 - MOBILITA’ TERRITORIALE, PROFESSIONALE E INTERCOMPARTIMENTALE

*1. I criteri e le modalità per attuare la **mobilità territoriale**, professionale e intercompartimentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti formativi, del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale.*

2. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche sugli effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale integrativa, i conseguenti adattamenti degli stessi istituti”.

La discriminazione perpetrata, inoltre, è evidente se si considera che l'istante è risultata assegnataria di un ambito territoriale non richiesto tra gli ambiti indicati in domanda, che sono stati invece assegnati a docenti con punteggio inferiore, in violazione dell'art. 6 FASE C del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s.



STUDIO LEGALE

Avv. Annalisa Ladisa
BARI – Via Argiro, 135
Tel. 080.8965900 - Fax 080.2226603
avv.annalisaladisa@pecstudio.it

2016/2017 sottoscritto in data 08.04.2016, ove prevede che: *“La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”* e valutazione del punteggio attribuito secondo l'allegato 1 e D - tabelle di valutazione dei titoli.

In particolare, l'allegato 1 – ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo effettuazione della fase c, ambiti nazionali, dispone quanto segue:

“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina”.

Pertanto con la pubblicazione di tali movimenti si è vista inopinatamente e irragionevolmente sorpassare da concorrenti aventi punteggio inferiore e quindi minor merito del suo. Tanto in tutta evidenza della irragionevolezza e manifesta illogicità del risultato di tali movimenti.

È evidente che l'istante si trova paradossalmente penalizzata anche rispetto ai sotto indicati docenti con punteggio inferiore al suo come sopra denunciato che pertanto l'ambito assegnato è il risultato di violazione delle norme di legge e degli accordi contrattuali quindi lesivo di ogni diritto fondamentale costituzionalmente e contrattualmente garantito, determinando gravi ed irreparabili danni all'istante e al suo nucleo familiare.

Da ultimo, ma per questo non meno rilevante, la disposizione che è stata adottata



STUDIO LEGALE

Avv. Annalisa Ladisa

BARI – Via Argiro, 135

Tel. 080.8965900 - Fax 080.2226603

avv.annalisaladisa@pecstudio.it

irragionevolmente dall'ufficio non ha tenuto in conto delle richieste presentate dal lavoratore prima dell'adozione definitiva del provvedimento e nemmeno ha riscontrato il ricorso e il tentativo di conciliazione. Da tanto deriva l'annullabilità per vizio procedimentale.

Per questi motivi, il detto provvedimento è nullo per violazione e falsa applicazione della norma citata, nonché dell'art. 3 della L. 241/90 ed annullabile per difetto di motivazione, eccesso di potere e vizio del procedimento.

Pur volendo accogliere l'ipotetico assunto che sia stato adottato per un non affatto esposto interesse pubblico, dovrebbe ammettersi che il provvedimento costituisce un gravissimo atto discriminatorio perpetrato in danno del lavoratore, in violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento, costituzionalmente garantiti, in primis dell'art. 3 Cost.. Ragionando diversamente, dovrebbe invece ammettersi che l'atto sia stato adottato in via pericolosamente automatica e, quindi, comunque in contrasto con l'art 3 Cost. che afferma il principio di uguaglianza nella sua massima estensione, correlato con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, nonché con i principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97.

Appare evidente la violazione dell'art. 97 Cost., che istituisce anch'esso una riserva di legge relativa, allo scopo di assicurare l'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale può soltanto dare attuazione, anche con determinazioni normative ulteriori, a quanto in via generale è previsto dalla legge. Tale limite è posto a garanzia dei cittadini, che trovano protezione, rispetto a possibili discriminazioni, nel parametro legislativo, la cui osservanza deve essere concretamente verificabile in sede di controllo giurisdizionale. La stessa norma di legge che adempie alla riserva può essere a sua volta assoggettata – a garanzia del principio di eguaglianza, che si riflette nell'imparzialità della pubblica amministrazione – a scrutinio di legittimità costituzionale.

L'assenza di una valida base legislativa, riscontrabile nel potere assunto dal MIUR in tale applicazione della norma, incide negativamente sulla garanzia di imparzialità della pubblica amministrazione, a fortiori lede il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Non si tratta di adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni particolari, ma di vere e proprie disparità di trattamento tra cittadini, incidenti sulla loro sfera generale di libertà. Tale disparità di



STUDIO LEGALE

Avv. Annalisa Ladisa
BARI – Via Argiro, 135
Tel. 080.8965900 - Fax 080.2226603
avv.annalisaladisa@pecstudio.it

trattamento, se manca un punto di riferimento normativo per valutarne la ragionevolezza, integra la violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., in quanto consente all'autorità amministrativa – nella specie rappresentata dal MIUR– restrizioni diverse e variegate, frutto di valutazioni molteplici, non riconducibili ad una matrice legislativa unitaria.

Allo stato, comunque, non è dato sapere quali elementi abbiano fondato la decisione dell'ufficio, perché il provvedimento, non motivato, difetta di indicare il ragionamento logico giuridico che ha condotto l'Ufficio Scolastico di Bari a concludere per il trasferimento del posto spettante al ricorrente. Dunque dovrà essere annullato per eccesso di potere, poiché viziato da arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità ed incoerenza manifeste.

Va, inoltre, considerato che il diritto al lavoro assurge a vero e proprio diritto soggettivo costituzionalmente garantito, fondamentale e inviolabile (ex artt. 1, 2 e 4 Cost., ma vedi anche artt. 35, 36, 37, 38, 39 e 40), in quanto a mezzo del lavoro si esplica la piena e libera personalità dell'individuo, sia come singolo, che nelle formazioni sociali. Il diritto al lavoro, in tale ottica, non coincide con il mero rapporto tra prestazione lavorativa e controprestazione salariale, ma si concreta altresì nel fare reddituale del prestatore, e vi ricomprende tutte le attività connesse alla prestazione lavorativa, come le abitudini di vita, gli assetti relazionali e le occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità anche sul posto di lavoro.

Il pregiudizio grave ed irreparabile, che deriva dall'esecuzione del provvedimento impugnato, consiste nella impossibilità, per la ricorrente, di svolgere la propria attività lavorativa nel luogo di residenza abituale della sua famiglia, da cui discende altresì il grave pregiudizio morale, professionale, di immagine, per perdita di chances, esistenziale, da impoverimento della capacità professionale acquisita e dalla mancata acquisizione di maggiore capacità nel proprio contesto ambientale.

Nel caso di specie, tali pregiudizi, per caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro, frustrano ogni diritto della ricorrente, nonché le sue ragionevoli aspettative di gratificazione professionale e personale.

Si è ampiamente dimostrato, invero, che la disposizione impugnata è illegittima sotto più profili, privandolo della possibilità di condurre la propria vita professionale; è certamente e direttamente lesiva dei diritti e degli interessi del ricorrente, nonché



STUDIO LEGALE

Avv. Annalisa Ladisa
BARI – Via Argiro, 135
Tel. 080.8965900 - Fax 080.2226603
avv.annalisaladisa@pecstudio.it

lesiva della dignità e della personalità della Profissa Boccuto, come individuo e come lavoratrice.

La ricorrente vedeva la stabilizzazione del lavoro nella provincia dove risiede come il principale strumento per il suo definitivo e pieno inserimento nella società: avrebbe fatto valere la propria professionalità ed esperienza nell'attività cui sapeva di potersi dedicare in autonomia assoluta, ossia l'insegnamento perché si sarebbe sentito parte attiva del processo di formazione degli alunni, avrebbe sentito di partecipare direttamente alla crescita delle generazioni future, ove si consideri che il lavoro è motivo di autostima e di prestigio acquisito ai propri occhi ed a quelli degli altri, dei colleghi in primis con i quali ha insegnato in vari anni di precariato.

Il provvedimento in commento, nullo ed annullabile, ha privato, direttamente ed in concreto, la ricorrente di ogni diritto, interesse ed aspettativa riconosciuti meritevoli di tutela dal nostro ordinamento giuridico ed ha vanificato ogni legittima aspettativa ed ogni diritto dello stesso, incidendo negativamente sulla sua sfera soggettiva, alterandone l'equilibrio psicofisico e ledendo gli interessi familiari e relazionali, connessi al rapporto di lavoro e non solo.

Come detto, del resto, il contratto di lavoro, non è un mero rapporto di scambio di prestazioni, ma implica il diretto coinvolgimento del lavoratore come persona, incide sul fare reddituale dell'individuo, costituendo strumento per l'espressione e la realizzazione della sua personalità.

La frustrazione derivante da tale atto illegittimo ha inciso negativamente anche sulla sfera privata del ricorrente, ormai pervasa da un profondo stato di tristezza e scoramento morale, tanto che i problemi lavorativi sono l'unico argomento di conversazione in famiglia e totalizzano ogni pensiero della ricorrente, che vede venire meno ogni motivo di autostima.

Poiché il diritto al lavoro assurge a vero e proprio diritto soggettivo costituzionalmente garantito, fondamentale e inviolabile (ex artt. 1 e 2 Cost.), in quanto a mezzo del lavoro si esplica la piena e libera personalità dell'individuo, sia come singolo, che nelle formazioni sociali, questo va tutelato immediatamente, in quanto il pericolo del ritardo nell'attuazione della tutela per via ordinaria, determina pregiudizi gravi ed irreparabili per il lavoratore.

Si denuncia, infine, la grave ed irreparabile lesione della dignità della Profissa Boccuto



STUDIO LEGALE

Avv. Annalisa Ladisa
BARI – Via Argiro, 135
Tel. 080.8965900 - Fax 080.2226603
avv.annalisaladisa@pecstudio.it

per violazione del diritto/principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., per adozione di provvedimento discriminatorio quale è il provvedimento impugnato.

Con riferimento ai presupposti per l'applicazione del provvedimento d'urgenza, deve evidenziarsi che il *fumus boni iuris* è dato pacificamente dall'esposizione dei fatti e dalla normativa fin qui richiamata, che porta ad affermare la certa fondatezza del proposto ricorso.

C. PERICULUM IN MORA

Il motivo dell'urgenza deriva dalla necessità di avere un provvedimento prima dell'inizio dell'anno scolastico 2016/2017, ossia il 01/9/2016.

Nel caso di specie sussiste l'urgenza perché solo quest'anno è prevista la mobilità straordinaria (ma solo da ambito territoriale ad ambito territoriale) anche in deroga al vincolo triennale, su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, inclusi quelli provvisoriamente assegnati agli aspiranti inclusi nelle GAE nelle cd. fasi B e C.

Difatti, poiché con il cd. piano straordinario di assunzioni il legislatore della Buona Scuola ha inteso coprire tutti i posti disponibili, per il futuro sarà impossibile ottenere il trasferimento nella sede spettante per oltre un triennio.

Se non vi fosse il vincolo triennale o fosse riconosciuto il merito, la ricorrente potrebbe ottenere fin da subito la sede richiesta.

Il *periculum in mora* si concretizza proprio nel concreto rischio di vedere risolutivamente privato tale diritto, se non viene riconosciuto la possibilità prima dell'avvio dell'A. S. non suscettibile di risarcimento per equivalente (pagamento di una somma di denaro) e non tutelabile attraverso un giudizio di cognizione ordinario.

E' altamente probabile che tale giudizio verrebbe definito in un tempo che non consentirebbe alla ricorrente di ricevere il riconoscimento del giusto diritto di esprimere la scelta per il posto dovutole.

Si potrebbe richiamare in questa sede l'orientamento prevalente in giurisprudenza che ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta ad un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e di lesioni di diritti di natura personalistica sotto il profilo dell'impoverimento della professionalità, e quindi qualora sia leso "il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa"



STUDIO LEGALE

Avv. Annalisa Ladisa
BARI – Via Argiro, 135
Tel. 080.8965900 - Fax 080.2226603
avv.annalisaladisa@pecstudio.it

(cfr. tra molte, Cass. Civ. – sez. lav. sentenza n. 14443 del 06.11.2000, in Lav. prev. oggi 2000, 2287). In ordine al *periculum in mora* appare evidente che l'eccessiva durata del giudizio ordinario di merito determinerebbe un danno grave ed irreparabile. Ed invero, a seguito del provvedimento, oggi impugnato, deriva per l'odierno ricorrente l'impossibilità di essere chiamato per l'anno scolastico prossimo ad iniziare. Laddove il ricorrente avesse adito l'Autorità Giudiziaria per il riconoscimento, in via ordinaria, dei propri diritti, ne sarebbe derivata per lo stesso l'impossibilità ad essere chiamato per l'anno scolastico che sarebbe già iniziato, per gli incarichi temporanei, nonché per gli anni scolastici successivi, oltre alla evidentissima perdita di chance e di progressione di carriera.

Sempre ai fini del riconoscimento dell'esistenza del *periculum in mora*, si evidenzia che la famiglia della Boccuto vive in un immobile in affitto, la cui rata è pari ad euro 487,00 mensili a cui vanno aggiunte euro 50,00 c.a. mensili per spese condominiali, TARI e forniture di servizi esterni quali GAS, luce, acqua, telefono, canone televisivo. Il reddito familiare è determinato dalla pensione del capofamiglia, nonché dallo stipendio della ricorrente.

Inoltre, prima della assunzione, posto che l'impiego della Boccuto è stato solo di natura saltuaria poiché legato a supplenze brevi a tempo determinato, per questo motivo, la famiglia, negli anni passati, si è vista costretta a ricorrere alla concessione di un finanziamento presso un Istituto bancario la cui rata mensile di rimborso è di circa euro 500,00 e la cui estinzione è prevista nel 2023. Unitamente alle voci di spesa su indicate, devono essere aggiunte anche quelle relative al vitto, alle spese farmaceutiche (quota fissa mensile pari ad euro 70,00 circa – per le patologie sottoelencate), spese carburante, varie ed impreviste.

Ed ancora.

Il figlio della Boccuto è completamente a carico, non avendo un proprio reddito e vivendo ancora con la famiglia.

Infine, il capofamiglia Pario Gennaro, 68enne, è stato costretto al pensionamento anticipato nel 2001 a causa dell'interruzione forzata del rapporto di lavoro trentennale con l'azienda metalmeccanica presso la quale svolgeva la mansione di ragioniere. Tale circostanza ha provocato nel suddetto un grave forma depressiva perdurata per un lungo periodo e dalla quale il soggetto non si è mai completamente ripreso.



STUDIO LEGALE

Avv. Annalisa Ladisa
BARI – Via Argiro, 135
Tel. 080.8965900 - Fax 080.2226603
avv.annalisaladisa@pecstudio.it

Nell'aprile del 2009 è stato soggetto ad infarto del miocardio anteriore (IMA) con relativa applicazione di numero due stent ed è dunque soggetto cardiopatico da tale data. È, per tale motivo, anche sottoposto a terapia farmacologica ed è soggetto periodicamente a necessarie visite di controllo presso lo studio medico del dott. Gianfranco Antonelli, primario del reparto di cardiologia all'epoca del ricovero, sito a Bari in via Napoleone Colajanni 3/A. È inoltre affetto da tremore essenziale che ne limita i movimenti. Non possiede patente di guida e dunque necessita dell'assistenza dei familiari per qualsiasi tipo di spostamento.

Inoltre, a seguito della ricezione della comunicazione del 03/08/2016 relativa alla destinazione imposta alla Boccuto, quale risultato della fase di mobilità Nazionale del personale docente per il triennio 2016-2019, ha costretto il di lei marito a recarsi nella notte del 11/08/2016 al pronto soccorso del Policlinico di Bari a causa di un dolore addominale potenzialmente riconducibile ad infarto.

Dagli accertamenti clinici e dalle indagini strumentali è tuttavia emerso che il malore accusato era riconducibile ad una pancreatite acuta calcolosi della colecisti: quale conseguenza di tale nuova patologia il suddetto necessita di ricovero in ospedale ed eventualmente di operazione chirurgica.

La prof.ssa Boccuto è soggetta invece ad ernie cervicali e lombari ed ernia iatale, inoltre è soggetto iperteso e ipercolesterolemico. Necessita dunque di trattamento farmacologico continuativo.

Il figlio, Pario Piergiorgio, è affetto da ipercolesterolemia e perciò soggetto anch'egli a terapia farmacologica accompagnata da dieta specifica.

Alle cure della Boccuto è affidata anche la madre, Gervasi Antonia di anni 82, vedova dal 1992. Vive sola con una minima pensione e ha difficoltà motorie generali e nella deambulazione in particolare, anemica (seguita dall'ambulatorio di Ematologia Policlinico di Bari), ipertesa, dislipidemica e diabetica (diabete mellito tipo II) e si affida alla ricorrente per tutte le necessità.

Sicché anche sotto tale aspetto vi è una assoluta irreparabilità del pregiudizio che la ricorrente subisca per l'effetto dell'errato ed illegittimo comportamento della resistente pubblica Amministrazione.

Tanto premesso, la prof.ssa Boccuto, come innanzi rappresentata e difesa,

CHIEDE



STUDIO LEGALE

Avv. Annalisa Ladisa

BARI – Via Argiro, 135

Tel. 080.8965900 - Fax 080.2226603

avv.annalisaladisa@pecstudio.it

che l'Ecc.mo Tribunale di Bari, in funzione del Giudice del Lavoro, visto l'art. 700 c.p.c., ritenuta allo stato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, Voglia, inaudita altera parte o previa fissazione con decreto di comparizione delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, accogliere le seguenti conclusioni:

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento sulla sede richiesta ossia Puglia Ambito 2 ;
- per l'effetto, condannare le amministrazioni convenute ciascuna per il proprio ambito di competenza, nelle persone dei loro legali rappresentanti in carica, ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire alla ricorrente di ottenere il trasferimento sul posto e sul comune o "Ambito" spettante;
- Con vittoria di spese e compenso professionale maggiorato del rimborso forfetario del 15 %, oltre a CPA ed IVA per legge.

La ricorrente dichiara, ex art. 152 disp. att. c.p.c., che la presente causa, il cui valore è indeterminabile, verte in materia di lavoro e che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, risultano ciascuno titolari di un reddito familiare imponibile ai fini IRPEF inferiore all'importo del reddito stabilito dagli artt. 76 co. 1 – 3 e 77 D.Lgs. 113/02, come da autocertificazione e documentazione fiscale per l'anno 2015 che si allega.



Bari, la data del deposito

Avv. Annalisa Ladisa



Io sottoscritto nomino quale mio difensore e procuratore speciale in ogni fase e grado, anche nelle fasi dell'esecuzione, opposizione, incidentale, cautelare, ed in sede di gravame, l' **Avv. Annalisa Ladisa** del Foro di Bari, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale. Elegggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Annalisa Ladisa, sito in Bari, via Argiro 135. Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento. La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Bari, li 18.2016


per accettare




Il Presidente f.f.
(dr.ssa Maria Giovanna Deceglie)

-letto il ricorso che precede;

-assegna il presente procedimento al dr.ssa Angela Vernia, fissando per la comparizione delle parti dinanzi al medesimo l'udienza dell'1.9.2016;

-dispone che il ricorso ed il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro il 31.8.2016.

Bari, 30.8.2016


Il Giudice del Lavoro
(dr.ssa Maria Giovanna Deceglie)



eur, ettero che per un mese
disgiunto il presente procedimento
non è stato trascritto alla cancelleria
per gli adempimenti di competenza
lo assegna alla dr.ssa VERNIA unmettendo
alle stesse il rubricazione delle
date dell'udienza di comparizione
e la determinazione delle modalità
di notificazione del ricorso.

Bari 2/9/2016

Tribunale di Bari
Deposita in Cancelleria
Bari 2/9/2016
Funzionario Giudiziario
d.ssa Giovanna Cosimo



TRIBUNALE DI BARI

Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro, letto il ricorso pervenuto in data odierna unitamente al provvedimento del presidente f.f. del giorno 1.9.2016, che precedono;

applicati gli artt. 669 bis e 700 c.p.c.;

ritenuto che non sussistono i presupposti per provvedere *inaudita altera parte*, anche in considerazione della complessità delle questioni dedotte nel presente giudizio che presuppongono l'accertamento di problematiche che necessitano l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, fissa per la comparizione delle parti e la discussione l'udienza del 15.9.2016, ore 12.00.

Si notifichi entro il giorno 7.9.2016, con invito a costituirsi entro il 13.9.2016.

Bari, 1.9.2016

Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Angela Vernia)

Tribunale di Bari
Depositato in Cancelleria
Bari 1/9/2016
Funzionario Giudiziario
d.ssa Giovanna Cosimo

STUDIO LEGALE
Avv. Annalisa Ladisa
70121 BARI – Via Argiro 135
Tel. 080.8965900 - Fax 080.2226603
info@studiolegaletribuzioladisa.it

TRIBUNALE DI BARI

Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro – Dott.ssa Vernia

Prossima udienza 15.9.2016 – RG.10711/2016

Istanza ex art.151 c.p.c. per

Prof.ssa Patrizia BOCCUTO (c.f. BCCPRZ59A58A662Y) nata a Bari il 18.1.1959, ed ivi residente alla Via Davanzati n.19, rappresentata e difesa, giusto mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Annalisa Ladisa (c.f. LDSNLS81S53A662U), e domiciliata presso lo studio sito in Bari alla Via Argiro 135 (con numero di fax 080.2226603; indirizzo pec: avv.annalisaladisa@pecstudio.it, cui inviare gli avvisi ex art. 134 c.p.c. novellato);

ricorrente

contro

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma (RM), al Viale Trastevere n. 76, domiciliato ex lege ai fini della presente procedura presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato con sede in Bari alla Via Melo n.97;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Bari, alla Via Castromediano n.123, domiciliato ex lege ai fini della presente procedura presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato con sede in Bari alla Via Melo n.97;;
- Ufficio Scolastico Regionale di Sicilia, Ambito territoriale per la Provincia di Bari, in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Bari, alla Via Re David n. 178/F, domiciliato ex lege ai fini della presente procedura presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato con sede in Bari alla Via Melo n.97;

resistenti

e nei confronti

di tutti i docenti risultanti inseriti nell'elenco allegato al Prot.n.3899/3 del 4.8.2016 della provincia di Bari e di tutti gli ambiti territoriali italiani per l'anno



scolastico 2016/2017, che sarebbero pregiudicati (in termini di posizione in graduatoria) per effetto di eventuale accoglimento del presente ricorso;

o o o o

Premesso che:

- la prof.ssa Boccuto depositava, telematicamente, in data 29.8.2016, ricorso ex art.700 c.p.c., al fine di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: *“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento sulla sede richiesta ossia Puglia Ambito 2; per l’effetto, condannare le amministrazioni convenute ciascuna per il proprio ambito di competenza, nelle persone dei loro legali rappresentanti in carica, ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire alla ricorrente di ottenere il trasferimento sul posto e sul comune o Ambito spettante”*;
- in data 30.8.2016, il Presidente f.f. del Tribunale di Bari – Sez. Lavoro, Dott.ssa Deceglie, assegnava il suindicato ricorso alla Dott.ssa Vernia, fissando per la comparizione delle parti l’udienza del 1.9.2016;
- successivamente, in data 1.9.2016, a causa di mancata comunicazione da parte della cancelleria del decreto di fissazione di udienza, il predetto fascicolo veniva riassegnato alla Dott.ssa Vernia, la quale fissava una nuova udienza di comparizione delle parti prevista per il giorno 15.9.2016, con termine per la notifica entro il giorno **7.9.2016**;
- il presente ricorso ex art.700 cpc deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nell’elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo allegato al prot. n.3899/3 del 4.8.2016, ai fini dell’integrale instaurazione del contraddittorio;
- ai sensi dell’art. 151 c.p.c. il Giudice può autorizzare la notifica nei modi ritenuti idonei in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità;
- nel caso de quo, si sono verificate oggettive difficoltà nel reperire tutti gli indirizzi di residenza degli eventuali controinteressati;



- la tradizionale notifica per pubblici proclami è oltremodo onerosa per la parte ricorrente, nonché per gli ufficiali giudiziari, visto l'elevato numero delle parti controinteressati;

- in considerazione di ciò, si chiede all'Ill.mo Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. Voglia autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ambito Territoriale di Bari, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale o in altro sito istituzionale meglio individuato o solo in via subordinata per pubblici proclami.

Tutto ciò premesso, la presente difesa fa

ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutate le opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, affinché Voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso: a) quanto al MIUR e all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ambito provincia di Bari, convenuti mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza; b) quanto ai controinteressati disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'Amministrazione Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ambito Territoriale di Bari, sul sito istituzionale.

Con osservanza

Bari, li 5 settembre 2016

Avv. Annalisa Ladisa





RG 10711/2016

IL **TRIBUNALE DI BARI**, IN FUNZIONE DI **GIUDICE DEL LAVORO**,
in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Angela Vernia,

letta la istanza attorea, pervenuta in data odierna, di autorizzazione ad effettuare la notificazione - ai sensi dell'art. 151 cpc., nei confronti dei soggetti controinteressati - mediante "pubblicazione dell'istanza e del decreto di fissazione udienza sul sito dell'Amministrazione Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ambito Territoriale di Bari, sul sito istituzionale";
visto l'art. 151 cpc., in base al quale "Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge ... quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità";

visto il d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 19, relativamente all'obbligo di pubblicazione degli atti relativi a procedure concorsuali, al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati, plausibilmente applicabile a tutte le informazioni relative all'iter concorsuale, ivi comprese le impugnative (cfr. **TAR LECCE, ORD. PRES. N° 113 dell'8-9 MAGGIO 2014**);

ritenuto che quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla soia pubblicazione nella GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA, con l'indubbio vantaggio - quanto a tale modalità di notificazione - di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto anche TAR LAZIO, LATINA, DECRETO COLLEGIALE N. 950/12; TAR LAZIO ROMA ORDINANZA COLLEGIALE N. 9506/2013);

ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia ed all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell'Amministrazione Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ambito Territoriale di Bari - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati, su supporto informatico - dal quale risulti:
 - 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
 - 2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
 - 3.- l'indicazione dei controinteressati, da individuarsi a cura della parte ricorrente;
 - 4.- il testo integrale del ricorso e del presente provvedimento.

ritenuto altresì che, nel caso in esame, sussistono i presupposti per autorizzare, come richiesto dall'istante, quanto al **MIUR** ed all'**UFFICIO SCOLSTICO REGIONALE PER LA PUGLIA AMBITO PROVINCIA DI BARI** mediante notifica degli atti presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente;

PQM

- **CONFERMA L'UDIENZA DI DISCUSSIONE PER IL 15.9.2016 FISSATA CON PROPRIO DECRETO DEL GIORNO 1.9.2016** ore 12.00, disponendo che copia del ricorso e del presente decreto venga notificata - a cura della parte ricorrente, con le modalità ed entro i termini predetti e comunque entro e non oltre il già fissato termine del 7.9.2016 - ai soggetti controinteressati mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso e del presente decreto sul sito internet dell'Amministrazione Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ambito Territoriale di Bari, ed al MIUR ed all'UFFICIO SCOLSTICO REGIONALE PER LA PUGLIA AMBITO PROVINCIA DI BARI mediante notifica degli atti presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente;
- **CONFERMA L'INVITO a costituirsi entro il 13.9.2016.**

TI. TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(Dott.ssa Angela Vernia)

Depositato in Cancelleria
Bari 6 SET. 2016
Il Cancelliere
LUCIANA CIGLIARDI

Relata di Notifica a mezzo di Posta Elettronica Certificata

ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto **Avv. ANNALISA LADISA**, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'**Ordine avvocati di BARI**, con studio in **BARI (BA)** alla **VIA ARGIRO 135**, Codice Fiscale: **LDSNLS81S53A662U**, Partita IVA: **07068330724**, in qualità di difensore del Sig. **Patrizia Boccuto**, Codice Fiscale: **BCCPRZ59A58A662Y**, in virtù della procura alle liti che si allega ai sensi dell'art. 83, comma 3° c.p.c.

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge i seguenti atti allegati:

- ricorso ex art.700 cpc
- decreto di fissazione di udienza
- istanza ex art.151 cpc
- decreto accoglimento istanza

a:

- **Avv. Avvocatura di Stato**, con studio in **BARI (BA)** alla **Via Melo**, n. **97**, Codice Fiscale: **93003250722**, quale procuratore domiciliario di **Miur**, Codice Fiscale: **80185250588**, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: **bari@mailcert.avvocaturastato.it**, estratto dal seguente Elenco Pubblico: **Registro PP.AA**
- **Avv. Avvocatura Di Stato**, con studio in **BARI (BA)** alla **Via Melo**, n. **97**, Codice Fiscale: **93003250722**, quale procuratore domiciliario di **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**, con sede in **BARI, (BA)** alla **Via Castromediano**, n. **123**, Codice Fiscale: **80024770721**, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: **bari@mailcert.avvocaturastato.it**, estratto dal seguente Elenco Pubblico: **Registro PP.AA**
- **Avv. Avvocatura di Stato**, con studio in **BARI (BA)** alla **Via Melo**, n. **97**, Codice Fiscale: **93003250722**, quale procuratore domiciliario di **Ufficio Scolastico Ambito Territoriale per la Provincia di Bari**, con sede in **BARI, (BA)** alla **Via Re David**, n. **178/F**, Codice Fiscale: **80020790723**, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: **bari@mailcert.avvocaturastato.it**, estratto dal seguente Elenco Pubblico: **Registro PP.AA**

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti a: **Tribunale Ordinario di Bari**, Numero R.G.: **10711**, Anno: **2016**

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 bis e 16 undecies del D.L. 179/2012, convertito dalla L.221/2012, che l'atto allegato: **ricorso ex art.700 cpc**, denominato "**ricorso 700 cpc.pdf**", è copia conforme al corrispondente atto/provvedimento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 bis L. 53/1994 che l'allegata **Procura alle Liti**, con file denominato "**mandato.pdf.p7m**", firmato digitalmente, è copia per immagine conforme all'originale da cui è stata estratta.

ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 bis e 16 undecies del D.L. 179/2012, convertito dalla L.221/2012, che l'atto allegato: **decreto di fissazione di udienza**, denominato "**decreto fissazione udienza.pdf**", è copia conforme al corrispondente atto/provvedimento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.

ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 bis e 16 undecies del D.L. 179/2012, convertito dalla L.221/2012, che l'atto allegato: **istanza ex art.151 cpc**, denominato "**istanza ex art.151 cpc.pdf**", è copia conforme al corrispondente atto/provvedimento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.

ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 bis e 16 undecies del D.L. 179/2012, convertito dalla L.221/2012, che l'atto allegato: **decreto accoglimento istanza**, denominato "**decreto accoglimento istanza ex art.151 cpc.pdf**", è copia conforme al corrispondente atto/provvedimento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.

ATTESTO

da ultimo che il messaggio PEC, oltre alla presente Relata di Notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti ulteriori allegati informatici:

1. **Procura alle Liti**, con file denominato "**mandato.pdf.p7m**"
2. **ricorso ex art.700 cpc**, con file denominato "**ricorso 700 cpc.pdf**"
3. **decreto di fissazione di udienza**, con file denominato "**decreto fissazione udienza.pdf**"
4. **istanza ex art.151 cpc**, con file denominato "**istanza ex art.151 cpc.pdf**"
5. **decreto accoglimento istanza**, con file denominato "**decreto accoglimento istanza ex art.151 cpc.pdf**"

Luogo: **BARI**

Data: **06/09/2016**

Avv. ANNALISA LADISA

Da: "pec" <avv.annalisaladisa@pecstudio.it>
Data: martedì 6 settembre 2016 19:43
A: "Avvocatura di Stato" <bari@mailcert.avvocaturastato.it>; "Avvocatura Di Stato" <bari@mailcert.avvocaturastato.it>; "Avvocatura di Stato" <bari@mailcert.avvocaturastato.it>
Allega: ricorso 700 cpc.pdf; mandato.pdf.p7m; decreto fissazione udienza.pdf; istanza ex art.151 cpc.pdf; decreto accoglimento istanza ex art.151 cpc.pdf; RelataDiNotifica.pdf.p7m
Oggetto: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Avv. Annalisa Ladisa
Studio Legale Tribuzio Ladisa
Via Argiro, 135 - 70121 Bari
tel.0808965900/fax 080.2226603
info@studiolegaletribuzioladisa.it
avv.annalisaladisa@pecstudio.it

Da: "Per conto di: avv.annalisaladisa@pecstudio.it" <posta-certificata@sicurezzapostale.it>
Data: martedì 6 settembre 2016 19:44
A: "Avvocatura di Stato" <bari@mailcert.avvocaturastato.it>; "Avvocatura Di Stato" <bari@mailcert.avvocaturastato.it>; "Avvocatura di Stato" <bari@mailcert.avvocaturastato.it>
Allega: daticert.xml; postacert.eml
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Messaggio di posta certificata

Il giorno 06/09/2016 alle ore 19:44:02 (+0200) il messaggio "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" è stato inviato da "avv.annalisaladisa@pecstudio.it"

indirizzato a:

bari@mailcert.avvocaturastato.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec275.20160906194402.15279.49.1.210@sicurezzapostale.it

Data 07/09/2016

Cod. AOO aooba

Area Comp. LEGALE



0039198-2016AAOoba

Mittente

AVV. ANNALISA LADISA

V

70100 BARI

Oggetto Protocollo

POSTA CERTIFICATA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Aut. Giud. 037 : TRIBUNALE DEL LAVORO - 70100 BARI

Scadenze

ENTRO IL 04/09/2016 - DEPOSITO MEMORIA

Affare Legale CT 2016/3352

Avvocato VALTER CAMPANILE

Oggetto Affare Legale

TRASFERIMENTO DI SEDE DI LAVORO